

## **TI\_GERICHTE 30.2002.59 vom 13. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.59)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.59 du 13 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.59 del 13 febbraio 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

#### **E. 2**

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha giustificato propria decisione adducendo che l'interessata, "in qualità di rappresentante della \_\_\_\_\_ SA, ha permesso al signor \_\_\_\_\_, gerente dell'esercizio pubblico, di svolgere una gerenza irregolare e incostante del Bar \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Il signor \_\_\_\_\_ è presente nell'esercizio pubblico per un numero insufficiente di ore giornaliere e non si occupa dei compiti a lui attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 6 settembre 2001). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 53, 66 LEPub, 81 e 82 RLEPub.

#### **E. 3**

La ricorrente non nega di aver impiegato un gerente – fino al mese di settembre del 2001 – per 3–4 ore giornaliere, né tanto meno ch'egli svolgesse un'altra professione in qualità di fiduciario. L'interessata si duole tuttavia che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione abbia omesso di considerare la già citata lettera del 26 settembre 2001 con cui l'autorità di primo grado, accertata la natura di "piccolo esercizio" del bar in rassegna, ha "formalmente riconosciuto l'idoneità del signor \_\_\_\_\_ a svolgere la sua funzione di gerente ... pur esercitando anche un'altra attività" (ricorso, pag. 3 in alto). L'esperienza professionale di quest'ultimo, sempre stando l'insorgente, assicura per di più "una gestione esemplare del Bar \_\_\_\_\_ che pochi altri esercizi pubblici possono vantare" (ricorso, pag. 3 in fine). Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

#### **E. 4**

Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEPub). Con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc. (art. 81 RLEPub). Le modalità relative alla presenza del gerente nell'esercizio pubblico sono fissate dal regolamento, a norma del quale egli è tenuto – per principio – a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 53 cpv. 2 LEPub, con rinvio all'art. 82 cpv. 1 RLEPub). Nel caso di un piccolo esercizio giusta l'art. 39 RLEPub, il gerente è nondimeno abilitato a svolgere un'altra attività contemporaneamente alla gerenza (art. 84 cpv. 1 lett. a RLEPub). Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite

con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–. Sono punibili, fra gli altri, il gestore e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEPub).

### **E. 5**

In concreto, dalla deposizione resa da \_\_\_\_\_ davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue: "Dal 10 giugno 2001 sono gerente del Bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di cui gestore è la signora \_\_\_\_\_ domiciliata a \_\_\_\_\_. [...] La mia presenza attualmente presso l'esercizio pubblico è di circa 3 o 4 ore, essendo la proprietaria e la sorella ... presenti tutta la giornata. [...] sono indipendente e svolgo un'attività di fiduciario commercialista che mi permette una elasticità e flessibilità di tempi di lavoro e quindi la possibilità di seguire per un periodo limitato la gerenza del bar ..." (verbale del 30 agosto 2001, pag. 1, allegato al rapporto di polizia dello stesso giorno). La stessa insorgente non nega del resto – come detto (sopra, consid. 3) – di aver impiegato un gerente con un'altra attività lucrativa e a tempo parziale, quanto meno fino al mese di settembre del 2001 (lettera 14 settembre 2001 dell'interessata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione; cfr. anche ricorso pag. 3). Essa adduce però che, come avrebbe riconosciuto l'autorità amministrativa nella nota lettera del 26 settembre 2001, il gerente poteva svolgere un'altra attività in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 84 cpv. 1 lett. a RLESPub per i "piccoli esercizi" giusta l'art. 39 RLESPub. Rettamente l'istanza inferiore sottolinea tuttavia, nelle osservazioni del 24 aprile 2002, che l'avallo di cui allo scritto del 26 settembre 2001 riguarda solo la facoltà per il gerente di svolgere un'altra attività, non la presenza limitata dell'interessato nel bar, cui la ricorrente aveva già posto rimedio (cfr. la sua lettera del 14 settembre 2001 e l'allegato piano di lavoro). Ciò premesso, la possibilità per \_\_\_\_\_ di mantenere una doppia occupazione a norma dell'art. 84 cpv. 1 lett. a RLESPub non lo esimeva certo dall'obbligo di assicurare una presenza costante nel bar, per vigilare sul "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc." (art. 81 RLESPub, che concreta il principio sancito dall'art. 53 cpv. 1 LEPub). Né giova alla ricorrente adombrare garanzie fornite dall'autorità amministrativa riguardo all'esito della procedura di contravvenzione, ove appena si consideri che la Sezione – nella sua lettera del 26 settembre 2001 – aveva espressamente riservato "l'eventuale emissione del decreto di multa" (doc. citato, pag. 2 in alto).

### **E. 6**

Dato quanto precede, l'autorità di primo grado ha ravvisato a ragione una violazione degli art. 53 LEPub, 81 e 82 RLESPub, per avere l'insorgente consentito ad \_\_\_\_\_ – fino al mese di settembre 2001 – di "svolgere una gerenza irregolare e incostante del Bar" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 6 settembre 2001). Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, \_\_\_\_\_ visti gli art. 53, 66 LEPub, 81 e 82 RLESPub, 1 segg. LPContr; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.